



COMUNE DI MASSAROSA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera C.C. n. 10 del 21.01.1998
Modificato con delibera C.C. n. 88 del 16.10.2000
Modificato con delibera C.C. n. 21 del 18.08.2010
Modificato con delibera C.C. n. 87 del 29.09.2014
Modificato con delibera C.C. n. 18 del 28.02.2022

SOMMARIO

Titolo I

Disposizioni generali e soggetti del Regolamento

Art. 1, *Oggetto del regolamento*

Art. 2, *Funzioni del Consiglio*

Art. 3, *Articolazioni interne del Consiglio*

Titolo II

Soggetti

Art. 4, *Consiglieri Comunali - Dimissioni e decadenza*

Art. 5, *Surroga del Consigliere dimissionario*

Art. 6, *Funzioni e compiti dei Consiglieri*

Art. 7, *Gruppi consiliari*

Art. 8, *Conferenza dei Capigruppo*

Art. 9, *Commissioni consiliari*

Art. 10, *Il Presidente e il Vicepresidente*

Art. 11, *Funzioni, compiti e indennità del Presidente del Consiglio*

Art. 12, *Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio*

Titolo III

Attività

Capo I

Programmazione dei lavori

Art. 13, *Programmazione consiliare*

Art. 14, *Convocazione periodica della Conferenza dei capigruppo e modalità di votazione*

Art. 15, *Calendario dei lavori*

Art. 16, *Ordine del giorno e ordine dei lavori*

Art. 17, *Inversione dell'ordine del giorno*

Capo II

Convocazioni e attività preliminare

Art. 18, *Convocazione*

Art. 19, *Sedute itineranti e Consiglio comunale aperto*

Art. 20, *Procedimento di convocazione e insediamento e luogo della seduta*

Art. 21, *Verifica del numero legale*

Art. 22, *Seduta di seconda convocazione*

Capo III

Attività istruttoria e deliberativa.

Art. 23, *Dichiarazioni in apertura. Scrutatori*

Art. 24, *Disciplina della discussione e modalità di trattazione*

Art. 25, *Questioni pregiudiziali*

Art. 26, *Dichiarazioni di voto e modalità delle votazioni*

Art. 27, *Votazione per alzata di mano e per appello nominale*

Art. 28, *Votazione per scrutinio segreto*

Art. 29, *Validità delle deliberazioni*

Art. 30, *Fatto personale*

Art. 31, *Conflitto d'interessi*

Art. 32, *Aggiornamento e prosecuzione lavori*

Art. 33, *Chiusura della seduta*

Capo IV

Attività dei Consiglieri

Art. 34, *Interrogazioni, interpellanze e mozioni e altre attività*

Art. 35, *Contenuto delle interrogazioni*

Art. 36, *Forma delle interrogazioni e risposta*

Art. 37, *Contenuto delle interpellanze*

Art. 38, *Modalità di svolgimento delle interpellanze*

Art. 39, *Registro delle interrogazioni e delle interpellanze e compiti dell'Ufficio di Segreteria del Presidente del Consiglio*

Art. 40, *Disposizioni comuni e tempo della trattazione in Consiglio*

Art. 41, *Mozioni, mozione a seguito di interpellanza, mozione d'ordine, mozione di sfiducia*

Art. 42, *Modalità di presentazione e trattazione*

Art. 43, *Mozione di sfiducia del Sindaco. Convocazione obbligatoria del Consiglio.
Modalità di votazione ed effetti*

Art. 44, *Mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio*

Art. 45, *Proposte di deliberazione*

Art. 46, *Ordini del giorno*

Art. 47, *Emendamenti*

Art. 48, *Comunicazioni*

Art. 49, *Richiesta di informazioni*

Capo V

Pubblicità dei lavori

Art. 50, *Pubblicità delle adunanze*

Art. 51, *Processo verbale*

Art. 52, *Registrazione delle sedute. Resoconti integrali e raccolte*

Titolo IV

Status dei Consiglieri Comunali

Capo I

Status dei Consiglieri Comunali

Art. 53, Posizione giuridica

Art. 54, Permessi e licenze

Art. 55, Gettoni di presenza

Art. 56, Rimborso spese di viaggio e indennità di missione

Titolo V

Autonomia funzionale del Consiglio

Art. 57, Autonomia funzionale del Consiglio

Titolo VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 58, Abrogazione

Art. 59, Entrata in vigore

Titolo I

Disposizioni generali e soggetti del Regolamento

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il Presente regolamento, adottato con le modalità previste dall'art. 6¹ dello Statuto comunale, disciplina, in armonia con le leggi e lo Statuto dell'Ente, l'organizzazione dei lavori del Consiglio comunale e delle sue articolazioni.
2. Il regolamento si applica anche nei casi in cui le sedute del Consiglio si svolgano presso una delle frazioni facenti parte del territorio comunale e nei casi di *seduta aperta* alle rappresentanze sociali e ai portatori di interessi propri della collettività.

Art. 2

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esplica la propria attività, a norma dell'art.18² dello Statuto, attraverso atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le competenze ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto non sono delegabili ad altri organi elettivi.
2. Il Consiglio adotta regolamenti nelle materie di competenza del Comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti e qualora detta competenza non sia attribuita dalla legge ad altri organi dell'Ente³, previa consultazione dei portatori d'interessi ai quali le norme regolamentari si riferiscono.
3. Gli atti fondamentali d'indirizzo devono indicare i criteri generali dell'intervento, i mezzi di copertura finanziaria, le priorità da seguire ed eventualmente il termine entro il quale la Giunta deve

¹Art. 6 Statuto

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Il Consiglio disciplina, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, il funzionamento e l'organizzazione dei propri lavori mediante un regolamento interno adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

²

Art. 18 Statuto

Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti fondamentali di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Le competenze ad esso attribuite dalla legge e dallo Statuto non sono delegabili ad altri organi elettivi.
2. Il Consiglio emana regolamenti nelle materie di competenza del Comune a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, dopo aver consultato i portatori d'interessi cui le norme regolamentari si riferiscono.
3. Gli atti fondamentali d'indirizzo devono indicare i criteri generali dell'intervento, i mezzi di copertura finanziaria, le priorità da seguire e il termine entro il quale la Giunta deve porre in essere la relativa deliberazione di attuazione.
4. Eventuali variazioni di tali atti devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale.
5. Se l'atto fondamentale d'indirizzo ha per contenuto un progetto la cui realizzazione impegni più esercizi finanziari, il termine posto dal Consiglio può riguardare solo gli interventi da imputare all'esercizio in corso. L'eventuale determinazione della scadenza finale fa salva la competenza della Giunta di ripartire gli oneri finanziari secondo le previsioni del bilancio pluriennale.
6. Il Consiglio può emanare atti volti ad indirizzare l'attività dell'Ente verso la piena realizzazione dei principi fondamentali dello Statuto. In tal caso dovrà specificarne, con apposita intitolazione, il valore di direttiva.
7. Il Consiglio esamina il rapporto annuale di gestione presentato dal Collegio dei Revisori e, su tale base, formula rilievi alla Giunta e agli organi burocratici per il conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia nel reperire ed impiegare le risorse dell'Ente.
8. Il Consiglio stabilisce i criteri generali e le linee guida in base ai quali la giunta Comunale disciplina il controllo di gestione in sede di adozione del Regolamento di cui all'art. 44 comma 4 dello Statuto.
9. Tutte le proposte di nomina, di competenza del Consiglio Comunale, prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, devono essere esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo.

³ Art. 32 l. 142/90 mod. l. 127/97

“il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) Gli Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, (l'ordinamento degli uffici e dei servizi);

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati e i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) (le piane organiche e le relative variazioni) abrogata

omissis

porre in essere la relativa deliberazione di attuazione.

4. Eventuali variazioni di tali atti devono essere sottoposte ad una nuova approvazione da parte del Consiglio Comunale.

5. Se l'atto fondamentale d'indirizzo ha per contenuto un progetto la cui realizzazione impegni più esercizi finanziari, il termine posto dal Consiglio può riguardare solo gli interventi da imputare all'esercizio in corso. L'eventuale determinazione della scadenza finale fa salva la competenza della Giunta di ripartire gli oneri finanziari secondo le previsioni del bilancio pluriennale.

6. Il Consiglio può emanare atti volti ad indirizzare l'attività dell'Ente verso la piena realizzazione dei principi fondamentali dello Statuto. In tal caso dovrà specificarne, con apposita intitolazione, il valore di direttiva.

7. Il Consiglio esamina il rapporto annuale di gestione presentato dal Collegio dei Revisori e, su tale base, formula rilievi alla Giunta e agli organi burocratici per il conseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia nel reperire ed impiegare le risorse dell'Ente.

8. Tutte le proposte di nomina, di competenza del Consiglio Comunale, prima di essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, devono essere esaminate dalla Conferenza dei Capigruppo per la nomina. Si segue la procedura prevista nell'art.14.

1. Il Regolamento Economico disciplina lo stanziamento dei fondi e le relative modalità di utilizzo necessari per l'esercizio delle funzioni del Consiglio Comunale, salvo quanto disposto al titolo IV e V del presente regolamento.

Art. 3

Articolazioni interne del Consiglio

1. Costituiscono articolazioni del Consiglio: i singoli Consiglieri, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei capigruppo, le Commissioni permanenti, speciali e d'indagine, l'Assemblea consiliare, il Presidente, il Vice presidente, l'Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio.

2. Ogni articolazione esercita le sue funzioni nel rispetto delle disposizioni di legge e delle norme contenute nello Statuto e nel presente regolamento.

3. Le Commissioni consiliari sono disciplinate altresì da apposito regolamento.

Titolo II

Soggetti

Art. 4

Consiglieri Comunali Dimissioni e decadenza

1. La posizione giuridica e lo *status* dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Svolgono le funzioni loro attribuite con piena libertà di opinione e di voto, esercitano i loro diritti ed adempiono i loro compiti secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel territorio comunale ed a fornire alla Presidenza del Consiglio Comunale un proprio account di posta elettronica. I Capigruppo Consiliari sono dotati di account di posta elettronica istituzionale.

4. Le dimissioni da Consigliere sono disciplinate dall'art. 16 comma 5 dello Statuto e dal successivo art. 5 del presente Regolamento. La decadenza è disciplinata dall'art. 16, commi 6 e seguenti, dello Statuto⁴.

Art. 5

Surroga del Consigliere dimissionario

1. Il Consiglio, eventualmente a seguito di apposita convocazione, effettuata secondo la procedura prevista nell'art. 18, entro dieci giorni dalle dimissioni, provvede alla surroga del Consigliere o dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni adottate nell'ordine risultante dalle dimissioni così come protocollate.

2. Non si procede alla surroga qualora ricorrano i presupposti per lo scioglimento del Consiglio stesso a norma dell'art. 38 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

Art. 6

Funzioni e compiti dei Consiglieri

1. I Consiglieri, pur non avendo vincolo di mandato, rappresentano la comunità dei cittadini, esercitano le funzioni loro attribuite nel rispetto delle leggi, dello Statuto del presente regolamento e delle altre disposizioni adottate dall'ente.

2. Partecipano alle sedute del Consiglio e delle Commissioni per le quali sono eletti esercitando le prerogative indicate nel capo IV del Tit. III del presente regolamento.

3. Il Consiglio, qualora non ritenga di dover istituire una commissione apposita, può delegare a uno o più Consiglieri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esami speciali; l'incarico non può estendersi all'emanazione di atti di rilevanza esterna.

Art. 7

Gruppi consiliari

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si costituiscono i Gruppi consiliari.

2. Il Consigliere si intende appartenente al gruppo della lista in cui è stato eletto, salvo la dichiarazione di cui al comma 4.

3. I Gruppi consiliari comunicano per scritto il nome del capogruppo al Presidente del Consiglio. In mancanza vengono considerati tali i consiglieri che, all'interno delle liste, hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. Il Consigliere che intende aderire ad un Gruppo diverso da quello che si richiama alla lista elettorale in cui è stato eletto o intende formare un Gruppo autonomo, deve darne comunicazione al

⁴ Art. 16.commi 5 e seguenti Statuto:

5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al Protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo.

6. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a tre sedute consecutive di cui almeno una ordinaria, come individuate dal Regolamento Comunale. La giustificazione dell'assenza deve essere presentata al Presidente non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'adunanza nella quale la stessa si è verificata.

7. La decadenza può essere promossa d'ufficio, ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque vi abbia interesse. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale, nei successivi dieci giorni, può presentare giustificazioni e memorie, anche in aggiunta a quelle già comunicate ai sensi del comma 6.

8. la proposta va discussa, tenuto conto dei tempi tecnici di cui al precedente comma, nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero indicato nel sesto comma. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni portate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente. L'eventuale surrogazione avviene nella stessa seduta.

9. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.

Presidente del Consiglio.

5. Per la formazione dei Gruppi consiliari diversi da quelli che si richiamano alle liste rappresentate in Consiglio è necessario il numero minimo di tre consiglieri.

6. Ove non si raggiunga tale minimo il consigliere farà parte del gruppo misto.

7. I Gruppi consiliari sono dotati di mezzi, strutture e strumenti idonei allo svolgimento del mandato consiliare secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 8

Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco e dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nel Consiglio Comunale ed è l'organismo consultivo del Presidente per la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, per le questioni regolamentari e per ogni altra questione che lo stesso intenda sottoporgli.

2. Per la convocazione e le modalità di votazione si seguono le indicazioni contenute nell'art. 14 del presente regolamento.

3. La Conferenza esprime altresì un parere sui relatori, sugli argomenti e sulle proposte di deliberazione da trattare in Consiglio.

4. La conferenza può, su richiesta del Presidente del Consiglio, esprimere un parere su questioni interpretative del regolamento e sulle mozioni d'ordine di cui agli artt. 41 comma 3 e 42 comma 8 aventi per oggetto richiami al regolamento.

5. La conferenza esprime altresì il parere richiesto dal comma 8 dell'art. 2 e provvede alla ripartizione del fondo di cui all'art. 57, 3° comma.

Art. 9

Commissioni consiliari

1. Le Commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta, istituite a norma dell'art. 19⁵ dello Statuto, sono composte ed esercitano le loro funzioni sulla base delle disposizioni dell'apposito regolamento.

Art. 10

Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nel corso della prima seduta, convocata con le modalità indicate nell'art. 20.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente di cui all'art. 10 dello Statuto. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, assume le relative funzioni il Consigliere Anziano.

⁵ Art. 19 Statuto:

Commissioni Consiliari

1 Sono istituite, in seno al Consiglio Comunale, Commissioni permanenti con funzioni consultive, referenti, di controllo o di garanzia; sulle questioni ad esse sottoposte dal Consiglio o dalla Giunta esprimono parere non vincolante.

2 Possono essere altresì istituite commissioni speciali e di inchiesta.

3 Il numero, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento. Le Commissioni sono costituite secondo un criterio proporzionale tra maggioranza e minoranza, ed elette con voto limitato ad uno.

4 Esse eleggono il Presidente nel proprio seno secondo i criteri stabiliti dal regolamento. La Presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite in sede regolamentare, è attribuita alle opposizioni.

5 Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratta di questioni concernenti persone e salvi ulteriori limiti posti dal regolamento al solo fine di garantire l'efficiente funzionamento.

6 Le Commissioni possono invitare dirigenti, funzionari, tecnici, esperti e qualsiasi altra persona la cui collaborazione sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare.

7 Il Sindaco e i componenti della Giunta hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire con diritto di parola alle sedute delle Commissioni.

8 Le associazioni e gli Enti pubblici e privati possono sottoporre all'esame delle Commissioni proposte su materie attinenti alle loro attività istituzionali.

3. La carica di Presidente e di Vicepresidente è incompatibile con quella di Capogruppo.
4. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea, in prima convocazione; nella seconda convocazione a maggioranza assoluta dei votanti; in caso nessuno raggiunga questa maggioranza si procede al ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
5. La seconda convocazione, ove necessario, deve tenersi entro 15 giorni dalla prima. Alla convocazione provvede il Consigliere Anziano, qualora non sia in carica il Vicepresidente.
6. Il Presidente entra in carica immediatamente dopo l'elezione e, se presente, assume la presidenza della seduta.
7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente, il Consiglio Comunale dovrà procedere nella sua prima riunione utile alla nomina di un nuovo Presidente.
 1. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato con motivata mozione di sfiducia presentata con le modalità indicate nell'art. 44 e votata a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
 2. Il Vicepresidente è eletto con le stesse modalità previste per il Presidente subito dopo l'elezione dello stesso.

Art. 11

Funzioni, compiti e indennità del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea in tutti i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Riceve l'atto di dimissioni dei singoli Consiglieri o di Gruppi di consiglieri, dandone comunicazione al Consiglio per le determinazioni di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
3. Assegna alle Commissioni le proposte di deliberazione per l'espressione del parere, risolvendo gli eventuali conflitti di competenza fra commissioni. In entrambi i casi e qualora sia necessario indicare un relatore per le proposte di deliberazione da trattare in Consiglio, il Presidente richiede parere alla Conferenza dei capigruppo ai sensi del comma 3 dell'art. 8.
4. Risolve le eccezioni procedurali connesse all'applicazione e all'interpretazione del presente regolamento e, in seconda istanza, quelle determinate dall'applicazione del regolamento delle Commissioni consiliari.
5. E' compito del Presidente del Consiglio Comunale garantire l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.
6. Il Presidente ha la facoltà di sospendere e sciogliere la seduta.
7. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dalla sala chiunque, non consigliere comunale, Sindaco od assessore, sia causa di disordini o disturbi il regolare svolgimento della seduta.
8. Fatte salve le competenze del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio Comunale, si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, dell'Ufficio di segreteria disciplinato nell'art. 12 del presente regolamento..
9. Al Presidente del Consiglio è corrisposta un'indennità mensile nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12

Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio

1. L'Ufficio di segreteria del Presidente, quale organo ausiliario del Presidente, del Consiglio e dei Capigruppo, presta l'attività strumentale e di supporto necessaria al buon funzionamento degli organi cui è preposto.
2. L'Ufficio predispone gli atti necessari allo svolgimento delle sedute del Consiglio e delle

Commissioni; cura le convocazioni dei singoli Consiglieri e fornisce ogni supporto documentale anche in relazione a quanto previsto negli articoli 7 comma 7 e 49 del presente regolamento.

3. L'Ufficio cura la conservazione del Registro delle interrogazioni e delle interpellanze di cui all'art. 39 del presente regolamento.

4. L'Ufficio ed i Capigruppo, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione dell'Ente, possono avvalersi della collaborazione di funzionari o impiegati dell'ente anche temporaneamente delegati.

Titolo III

Attività

Capo I - Programmazione dei lavori

Art. 13

Programmazione consiliare

L'attività del Consiglio e delle Commissioni è regolata dal calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei capigruppo con le modalità di cui al art. 15, dall'ordine del giorno, stabilito dal Presidente del consiglio con le modalità di cui all'art. 16 e dall'ordine dei lavori indicato nell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 14

Convocazione periodica della Conferenza dei capigruppo e modalità di votazione

1. Il Presidente del Consiglio convoca periodicamente e con cadenza quanto meno trimestrale la Conferenza dei capi gruppo per l'assolvimento delle funzioni previste nell'art. 8 ed in particolare allo scopo di determinare il calendario dei lavori per il semestre successivo o per valutare lo stato di attuazione del precedente calendario e per la definizione dell'ordine del giorno secondo il disposto dell'art. 16 comma 1.

2. La convocazione può anche avvenire ad opera del Presidente del Consiglio, previa sospensione temporanea della seduta del Consiglio, al fine di esprimere un parere sulla presentazione di mozioni, proposte di deliberazione e ordini del giorno.

3. La convocazione nei casi previsti dal comma 1 deve essere fatta pervenire all'interessato, a cura dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. I termini di cui al presente comma non comprendono il giorno di invio della comunicazione ma quello della riunione. Sono considerati nel computo anche i giorni festivi.

4. Nella convocazione, da effettuare esclusivamente con modalità elettroniche (mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del Capogruppo), devono essere indicati gli argomenti e le proposte di trattazione fatte pervenire alla segreteria del Consiglio da parte di consiglieri o dei soggetti di cui all'art. 9 dello Statuto dell'Ente.

5. Le riunioni della Conferenza sono valide se è presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. Le decisioni sono approvate se ha votato a favore la maggioranza dei presenti. Gli astenuti si considerano presenti ai fini del calcolo della maggioranza richiesta.

7. I voti espressi dai rappresentanti dei gruppi nell'ambito della conferenza sono vincolanti per i membri del gruppo rappresentato salvo dissenso del singolo consigliere manifestato con le modalità previste dall'art. 25.

8. La Conferenza, nel corso della prima seduta dell'anno, può stabilire il calendario delle sedute successive tenendo conto delle prescrizioni del primo comma. Il calendario così stabilito è vincolante per il Presidente del Consiglio al fine di disporre le convocazioni ordinarie salvo concomitanza con le sedute del Consiglio.

Art. 15

Calendario dei lavori

1. Il Calendario dei lavori del Consiglio costituisce il documento di organizzazione e programmazione dei lavori del Consiglio e deve coprire un intervallo di tempo di almeno sei mesi.

2. Approvato a maggioranza assoluta dalla Conferenza dei capigruppo con le modalità previste nel precedente art. 14 comma 6, il calendario deve contenere:

- a) Il calendario delle sedute del Consiglio;
- b) Gli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- c) Le proposte di istituzione di Commissioni speciali;
- d) Altri punti deliberati a maggioranza dalla Conferenza dei capigruppo connessi con attività programmate o da programmare del Consiglio o delle Commissioni.

3. Dopo l'approvazione, il Calendario è, a cura dell'Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio, comunicato a tutti i Consiglieri, alla Giunta, al Segretario generale, al Dirigenti. Il calendario è inoltre pubblicato nell'Albo pretorio del Comune per il tempo della sua vigenza e reso disponibile, a chiunque ne faccia richiesta, presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico.

Art. 16

Ordine del giorno e ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, seguendo per quanto possibile le indicazioni contenute nel calendario dei lavori. E' comunicato ai Consiglieri unitamente alla convocazione e deve contenere:

- a) *Abrogato* ⁶;
- b) le comunicazioni, le interrogazioni, interpellanze e mozioni, presentate dagli aventi diritto secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui al capo IV, Tit.III del presente regolamento;
- c) le proposte di deliberazione di iniziativa popolare, di iniziativa consiliare, della Giunta;
- d) le eventuali relazioni di conclusione dei lavori o di espressione di pareri da parte dei relatori incaricati delle Commissioni.

2. L'ordine del giorno viene trasmesso con la convocazione anche mediante richiamo agli ordini del giorno precedenti e non ancora esauriti.

3. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta a discussione e votazione senza previo inserimento nell'ordine del giorno della seduta. Eventuali nuove proposte possono essere inserite dal Presidente, previo eventuale parere della Conferenza dei capigruppo, solo se corredate di tutto il materiale necessario alla completa conoscenza della questione da parte dei consiglieri e depositate presso l'Ufficio di segreteria del Consiglio almeno ventiquattro ore prima della seduta. Il Presidente, informato tempestivamente dall'Ufficio, dispone l'integrazione della convocazione ai Consiglieri.

⁶ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

4. L'ordine dei lavori della seduta deve seguire l'ordine del giorno allegato alla convocazione salvo i casi di inversione previsto nell'art. 17 e di integrazione per presentazione di mozioni o ordini del giorno da parte dei consiglieri previsto negli artt. 42 e 46.

5. La seduta del Consiglio, pur tenendo conto degli argomenti nella successione contenuta nell'ordine del giorno, segue il seguente ordine dei lavori:

- a) verifica del numero legale;
- b) comunicazioni del Presidente o del Sindaco o dei Consiglieri;
- c) *abrogato*⁷;
- d) questioni pregiudiziali, inversione dell'ordine del giorno, mozioni d'ordine e di non passaggio alla discussione
- e) interrogazioni e interpellanze nel rispetto del limite temporale stabilito nell'art.38 del presente regolamento;
- f) ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta;
- g) discussione sulle proposte di deliberazione:
 - g/1) d'iniziativa popolare
 - g/2) dei singoli consiglieri
 - g/3) dei gruppi consiliari
 - g/4) del Sindaco e della Giunta

6. Le mozioni diverse da quelle indicate nella lett. d) possono essere presentate in qualunque momento della discussione secondo le modalità di cui all'art. 42.

7. La proposta di ordine del giorno di cui all'art. 46 può essere presentata in qualunque momento della discussione ma non oltre la dichiarazione di chiusura della discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 17

Inversione dell'ordine del giorno

1. Il Consiglio, a maggioranza dei presenti e su richiesta di almeno un gruppo consiliare, può deliberare l'inversione dell'ordine giorno quando ne ravvisi la necessità.

2. L'inversione dell'ordine del giorno può altresì essere richiesta dal Sindaco al fine di ottemperare a termini ed adempimenti di legge ovvero per gravi e motivate ragioni.

3. Sulle proposte di inversione è aperta la discussione. La parola è data dal Presidente del consiglio ad un rappresentante dei proponenti e a due consiglieri uno a favore ed uno contrario per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno. Nel caso previsto dal comma 2 la parola è data anche al Sindaco o suo delegato per il medesimo tempo.

Capo II - Convocazioni e attività preliminare

Art. 18

Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato ogni volta che sia previsto dalla legge o dallo Statuto o che il Presidente ne ravvisi la necessità.

⁷ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

2. Il Consiglio Comunale è convocato altresì o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica.

3. Il Consiglio Comunale è comunque convocato una volta all'anno per discutere sui problemi e tematiche contenute nei principi fondamentali dello Statuto e di particolare attualità. In tale seduta non sono ammesse interrogazioni, interpellanze o introduzione nell'ordine del giorno di argomenti diversi da quelli attinenti le suddette materie. A seconda dell'argomento trattato sono invitati a partecipare alla seduta, e ascoltati, i responsabili dei servizi sociali, gli operatori del settore e le organizzazioni o i singoli titolari di interessi esponentiali.

4. Nel caso di richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri in carica, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in una frazione di tempo non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

5. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, secondo le modalità di cui al capo I del Tit. III del presente regolamento.

6. Le proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale, unitamente ai documenti istruttori necessari per poter essere esaminate, devono essere depositate nella segreteria del Presidente del Consiglio comunale, a disposizione per la consultazione da parte dei singoli consiglieri, entro i seguenti termini:

- cinque giorni prima della riunione in caso di seduta ordinaria;
- tre giorni in caso di seduta straordinaria;
- ventiquattro ore in caso di convocazione d'urgenza o di integrazione dell'o.d.g.”

7. Nel caso in cui non venissero rispettati i suddetti tempi di deposito, l'argomento contenuto nel fascicolo incompleto non potrà essere discusso e sarà rinviato alla prima seduta utile, salva decisione unanime del Consiglio di discuterlo ugualmente”.

8. Si considera ordinaria la seduta nella quale il Consiglio Comunale delibera su uno dei seguenti argomenti:

- a. statuti e regolamenti;
- b. piano regolatore e sue varianti generali;
- c. bilancio di previsione;
- d. conto consuntivo;
- e. assunzione di pubblici servizi;
- f. costituzione di aziende speciali;
- g. concessione di pubblici servizi;
- h. partecipazione a società di capitali.

Art. 19

Sedute itineranti e Consiglio comunale aperto

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può far svolgere una o più sedute del Consiglio, con funzioni anche deliberative, presso una delle frazioni appartenenti al territorio comunale di volta in volta individuata.

2. La seduta di cui al comma precedente può essere richiesta anche dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri. Il Presidente decide sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Il Consiglio, fatti salvi i casi già previsti nello Statuto, previa richiesta di un quinto dei

Consiglieri, può stabilire di riunirsi in seduta aperta non deliberativa per particolari esigenze di ordine sociale o politico.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo, può convocare la seduta aperta in deroga alla procedura prevista dal comma 3, quando le circostanze del caso concreto non consentano la previa deliberazione del Consiglio. La seduta può altresì essere richiesta dal Sindaco, in tal caso si applica il comma 3.

5. La seduta aperta ha carattere straordinario. Ad essa possono essere invitati i rappresentanti dello Stato, degli enti pubblici, delle forze politiche e sociali, i portatori di interessi comunque qualificati purché correlati ai temi in discussione, nonché esperti e specialisti del settore.

6. Le persone invitate hanno diritto di parola. Il Presidente può altresì dare la parola a persone presenti che ne facciano richiesta anche se non espressamente invitate.

7. Per la predisposizione dell'ordine del giorno, la convocazione e la verifica del numero legale si procede secondo le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 20

Procedimento di convocazione e insediamento e luogo della seduta

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni liberi successivi alla convocazione. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio la seduta è presieduta dal Consigliere anziano.

2. La convocazione deve avvenire, a cura dell'Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio, mediante le seguenti modalità: la o il Presidente convoca il Consiglio Comunale tramite avviso scritto portato a conoscenza delle consigliere e dei consiglieri e della Sindaca o del Sindaco con la pubblicazione sul sito web del Comune, il contestuale invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale dei Capigruppo consiliari e la trasmissione all'indirizzo di posta elettronica personale indicato da ciascuna consigliera o ciascun consigliere.

3. Unitamente alla convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno della seduta anche mediante richiamo agli ordini del giorno precedenti e non ancora esauriti.

4. Nella convocazione deve essere altresì indicato il responsabile dell'Ufficio di segreteria che conserva gli atti e i documenti relativi alla seduta e l'orario di apertura e chiusura dell'ufficio in cui esercitare il diritto di informazione.

5. Della convocazione è dato avviso alla cittadinanza mediante l'affissione, nel Capoluogo e nelle frazioni, di manifesti recanti la data, il luogo della seduta e l'ordine del giorno.

6. Per tutta la durata della seduta è obbligatoria l'esposizione della bandiera nazionale ed europea.

7. Il medesimo procedimento si segue per tutti i casi di convocazione del Consiglio.

8. Le sedute del Consiglio si tengono normalmente presso il Palazzo Comunale, tuttavia il Presidente del Consiglio può individuare un luogo diverso qualora la sede abituale sia inagibile o inadatta alle circostanze del caso.

9. L'avviso per le sedute ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere pubblicato sul sito web del Comune ed inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione. Per le sedute straordinarie va pubblicato sul sito web del Comune ed inviato almeno tre giorni prima. Nei casi d'urgenza, e per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'o.d.g. di una determinata seduta (integrazione), almeno ventiquattro ore prima.

10. Nei casi d'urgenza l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente

qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

11. I termini di cui al comma 9 non comprendono il giorno di invio della comunicazione ma quello della riunione. Sono considerati nel computo anche i giorni festivi.

Art. 21

Verifica del numero legale

1. All'ora fissata per l'inizio dei lavori il Presidente procede alla verifica del numero legale attraverso l'appello dei presenti. In caso di non raggiungimento del numero legale una nuova verifica viene disposta allo scadere dei quindici minuti successivi.

2. Il numero legale è raggiunto se in prima convocazione è presente la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale compreso il Sindaco o, in seconda convocazione, almeno 4 Consiglieri.

3. Qualora manchi il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendo verbalizzare i nominativi dei presenti.

4. Qualora sia accertato il raggiungimento del numero legale questo deve permanere per tutta la durata della seduta.

5. In ogni momento della seduta ciascun Consigliere può chiedere al Presidente la verifica del numero legale con le modalità di cui al comma 1.

6. Durante la seduta, dopo la verifica del numero legale, il consigliere che intenda momentaneamente lasciare la sede dei lavori deve darne comunicazione al presidente. Analogamente deve dare comunicazione del suo rientro.

Art. 22

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero quella che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione che dovrà tenersi non prima di quarantotto ore.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere pubblicato sul sito web del Comune ed inviato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi previsti per la convocazione d'urgenza, e quindi almeno ventiquattro ore prima.

4. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultassero assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale e va inviato, esclusivamente mediante posta elettronica, almeno ventiquattro ore prima con l'indicazione degli argomenti rimasti da trattare.

5. Nella seduta di seconda convocazione, gli affari per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti richiedano un numero speciale di presenti e di votanti, non possono essere discussi e deliberati se non concorre il numero di consiglieri eccezionalmente prescritto per quegli argomenti.

Capo III - Attività istruttoria e deliberativa

Art. 23

Dichiarazioni in apertura. Scrutatori

1. Dopo la verifica del numero legale di cui all'art. 21 comma 1 il Presidente o, nel caso previsto dall'art. 20 comma 1, il Consigliere anziano, dichiara aperta la seduta.
2. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore delegato, possono svolgere brevi comunicazioni.
3. In risposta alle comunicazioni di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio concede la Parola per non più di cinque minuti ai Consiglieri che ne facciano richiesta.
4. Dopo l'apertura dei lavori e le eventuali dichiarazioni, il Presidente del Consiglio nomina tre scrutatori assicurando la presenza della minoranza assembleare.

Art. 24

Disciplina della discussione e modalità di trattazione

1. Per la discussione si segue l'ordine dei lavori indicato nell'art. 16, comma 5.
2. Alle interrogazioni ed alle interpellanze presentate a norma degli artt. 34 e seguenti del presente regolamento, rispondono il Sindaco o gli assessori interessati o appositamente delegati. Negli altri casi rispondono il Presidente del Consiglio o i Presidenti delle commissioni.
3. Per le questioni pregiudiziali si segue il procedimento indicato nel successivo art. 25.
4. *Abrogato*⁸
5. La discussione sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione è, di norma, introdotta con una relazione.
6. La relazione, salvo che la questione non sia stata oggetto di esame in Commissione, è svolta di volta in volta dal Sindaco o da un Assessore se la questione è proposta dalla Giunta, dal Capogruppo o suo delegato se la proposta proviene da uno o più gruppi, dal consigliere proponente nel caso di proposta proveniente da un singolo Consigliere, dal Presidente del Consiglio nel caso di proposta di iniziativa popolare.
7. Nel caso la proposta sia già stata assegnata e votata da una Commissione allora riferisce all'Assemblea il Presidente della Commissione o altro relatore designato a norma del regolamento delle Commissioni consiliari.
8. Tutti i soggetti indicati nei commi precedenti possono tenere la parola per un tempo massimo di quindici minuti. Il Presidente, su richiesta motivata del relatore, può comunque assegnare un tempo maggiore per l'esposizione.
9. Esaurita la presentazione dell'argomento il Presidente dichiara aperta la discussione. Qualora nessun Consigliere chieda la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e aperta la votazione.
10. Qualora venga richiesta la parola, il Presidente la concede ma il Consigliere non può tenerla per più di quindici minuti. Il Consiglio, su proposta di ciascun Consigliere o di un Gruppo, può, a maggioranza dei presenti, decidere la riduzione della metà dei tempi di intervento. Può altresì decidere di assegnare un solo relatore per gruppo per un tempo complessivo di quindici minuti, fatto

⁸ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

salvo il dissenso manifesto.

11. Ogni dichiarazione di dissenso non può eccedere i dieci minuti salva riduzione della metà nel caso e con la procedura prevista dal comma precedente.

12. Trascorso il tempo a disposizione il Presidente toglie la parola.

13. E' sempre ammesso, fra un intervento e l'altro, il richiamo alla legge o al regolamento da parte del Consigliere o del Presidente.

14. Non è consentito interrompere l'oratore salvo al Presidente per i richiami al tempo o al tema della discussione.

15. Il Presidente chiude la discussione dopo aver accertato che non vi siano più Consiglieri che chiedono la parola.

16. E' fatta salva la facoltà di parola per eventuali repliche al Presidente, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri proponenti o ai relatori delle Commissioni, per un tempo massimo di 10 minuti ciascuno.

Art. 25

Questioni pregiudiziali

1. Le questioni pregiudiziali consistono nella proposta di non passare alla discussione o alla votazione di un singolo argomento a causa di fatti verificatisi successivamente alla predisposizione dell'ordine del giorno o emersi, in conseguenza della discussione, durante la seduta.

2. Possono essere presentate prima dell'inizio della discussione e fino alla sua dichiarazione di chiusura.

3. Per la discussione delle questioni è ammesso oltre al proponente che ha facoltà di parola per non più di cinque minuti, un intervento favorevole ed uno contrario per cinque minuti ciascuno.

4. La votazione si svolge con le modalità e la maggioranza previste per la deliberazione principale.

Art. 26

Dichiarazioni di voto e Modalità delle votazioni

1. Dopo aver dichiarato chiusa la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.

2. Per le dichiarazioni di voto ogni consigliere ha a disposizione cinque minuti.

3. Dopo le dichiarazioni di voto il Presidente dichiara aperte le votazioni indicando la proposta di deliberazione soggetta a votazione ed il tipo di votazione che verrà adottato.

4. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto e sino alla proclamazione dei risultati non è possibile prendere la parola salvo che per i richiami al regolamento in materia di votazioni.

5. Il Consiglio e le Commissioni votano di norma a scrutinio palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai soli casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

6. La votazione ha di norma luogo sull'intera proposta. Può tuttavia essere chiesta la votazione separata per singoli articoli o parti. La richiesta può essere fatta da ogni Consigliere prima che il Presidente dichiari aperte le operazioni di voto. Sulla richiesta decide il Consiglio votando per alzata di mano

7. Se è accolta la richiesta si procede dapprima alla votazione per articolo o per singole parti, successivamente si vota il testo integrale privo delle parti o degli articoli non approvati.

8. Nel caso in cui siano stati presentati degli emendamenti con le modalità di cui all'art. 45 si procede alla loro votazione prima della votazione dell'articolo o della parte di proposta interessata. In particolare si votano prima gli emendamenti soppressivi quindi i modificativi ed infine gli aggiuntivi. Si segue lo stesso procedimento nel caso di sottoemendamenti. Il Presidente dispone l'ordine di votazione degli emendamenti, dichiarando inammissibili quelli non attinenti alla proposta di deliberazione, raggruppando al fine di sottoporli ad un'unica votazione gli emendamenti uguali o sostanzialmente omogenei.

Art. 27

Votazione per alzata di mano e per appello nominale

- 1.** La votazione a scrutinio palese si svolge di norma per alzata di mano. Nei casi previsti dal regolamento si svolge per appello nominale.
- 2.** Nel caso di votazione per appello nominale, il Presidente indica il significato del Sì e del No, quindi si procede da parte dei Consiglieri scrutatori all'estrazione di uno dei nominativi dei Consiglieri. La chiama dei votanti procede seguendo l'ordine alfabetico a partire dal nominativo estratto.
- 3.** In entrambi i casi i Consiglieri scrutatori provvedono al conteggio dei voti dandone comunicazione al Presidente per la proclamazione dei risultati.

Art. 28

Votazione per scrutinio segreto

- 1.** Si ricorre allo scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge e dallo statuto e per le deliberazioni e gli altri atti che contengono manifestazioni di volontà del Consiglio, compresa l'istituzione di commissioni di indagine, che riguardino persone.
- 2.** La votazione si attua mediante schede consegnate ai Consiglieri.
- 3.** Il Presidente dispone per l'appello nominale e i Consiglieri depongono la scheda in un'apposita urna.
- 4.** I Consiglieri scrutatori provvedono allo spoglio comunicando il risultato al Presidente per la proclamazione.

Art. 29

Validità delle deliberazioni

- 1.** Il Consiglio delibera validamente qualora sia intervenuto all'adunanza almeno il numero di Consiglieri previsto dall'art. 21 comma 2° e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2.** In seconda convocazione è sufficiente la presenza di quattro componenti il Consiglio Comunale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedono maggioranze diverse.
- 3.** In caso di parità di voti la proposta viene rinviata per una nuova votazione alla successiva seduta del Consiglio.
- 4.** Ai fini del calcolo dei voti gli astenuti sono considerati presenti.

Art. 30

Fatto personale

- 1.** E' fatto personale il sentirsi attribuire fatti non veri e opinioni non espresse da parte di un altro Consigliere o dal Sindaco o da un componente la Giunta anche in sedi diverse dalla seduta.

2. Il Consigliere, qualora ravvisi un fatto personale e non ritenga di utilizzare gli strumenti previsti negli articoli di cui al capo IV del tit. III del presente regolamento, può chiedere la parola.
3. Il Presidente concede la parola purché il Consigliere abbia nella richiesta specificato chiaramente il fatto e dopo la verifica sull'ammissibilità ai sensi del presente articolo.
4. La parola per fatto personale può essere richiesta in qualunque momento della seduta ma il Consigliere non può parlare per più di cinque minuti.

Art. 31

Conflitto d'interessi

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, facendo esplicita dichiarazione all'inizio del dibattito.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado."

Art. 32

Aggiornamento e prosecuzione lavori.

1. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio Comunale, su proposta del Presidente o di uno o più Capigruppo. Di essi è dato formale avviso esclusivamente mediante posta elettronica, ai soli consiglieri assenti almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la nuova adunanza, che dovrà comunque tenersi non prima di quarantotto ore e non oltre il decimo giorno.
2. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino alla mezzanotte del giorno in cui è stato convocato, ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'o.d.g., viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione. Dopo di che il Presidente, sentiti i Capigruppo, potrà: o aggiornare la seduta in base a quanto disposto dal primo comma, o continuare la trattazione degli argomenti. In questo secondo caso, le ulteriori deliberazioni discusse e votate devono considerarsi adottate nella stessa seduta del giorno precedente.

Art. 33

Chiusura della seduta

1. Terminate le votazioni e annunciati i risultati, il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta.

Capo IV - Attività dei Consiglieri

Art. 34

Interrogazioni, interpellanze e mozioni, e altre attività

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, e su ogni altro argomento che ritengano utile agli interessi della popolazione e allo svolgimento del loro mandato.

2. Possono richiedere informazioni con le modalità e nei limiti di cui all'art. 49 del presente regolamento.

Art. 35

Contenuto delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio, al Presidente di una o più commissioni, al Sindaco o alla Giunta, al fine di conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati adottati o se si intendano adottare o proporre di adottare provvedimenti su determinate materie.
2. Non sono ammesse interrogazioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.
3. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità delle interrogazioni anche in relazione a quanto disposto dal successivo art. 36.

Art. 36

Forma delle interrogazioni e risposta

1. L'interrogazione deve avere forma scritta ma può essere esposta dall'interrogante in sede di Consiglio. Essa è inserita nel registro delle interrogazioni e delle interpellanze di cui all'art. 39 del presente regolamento e, successivamente, nell'ordine del giorno del Consiglio. L'interrogazione (qualora presentata prima del Consiglio Comunale e comunque non oltre 8 ore antecedenti la seduta consiliare) può essere trasmessa all'Ufficio di Presidenza o al Segretario Generale anche tramite posta elettronica (contenente, ai fini dell'accettazione, copia digitale del documento di identità di almeno un proponente).
2. La risposta ha di norma forma orale, ma deve essere data per iscritto in caso di esplicita richiesta da parte dell'interrogante.
3. Per fatti contingenti di particolare gravità l'interrogazione può essere presentata sino a ventiquattro ore prima della seduta del Consiglio (se depositata al protocollo dell'ente) e inserita nel registro delle interrogazioni e interpellanze secondo l'ordine di presentazione al fine di consentirne la conoscenza da parte degli altri Consiglieri.
4. Può essere altresì presentata contestualmente alla seduta; in questo caso, come in quello previsto nel comma 2, il soggetto a cui è rivolta l'interrogazione, se presente, può riservarsi la risposta indicandone il termine che non può comunque essere successivo a quello della prima seduta utile del Consiglio. In caso di motivata urgenza e di richiesta di risposta scritta, questa deve pervenire entro il termine di dieci giorni dalla data di presentazione. Negli altri casi si segue il termine previsto dal successivo comma 5.
5. Per i casi di cui ai commi 1 e 2 la risposta può essere data durante la seduta del Consiglio alla quale si riferisce l'Ordine del giorno oppure entro trenta giorni dalla data di presentazione, ovvero entro dieci giorni qualora sia richiesta e motivata l'urgenza.
6. Se l'interrogante richiede risposta scritta, questa è data per iscritto nel termine di venti giorni dalla presentazione. Il termine è ridotto alla metà se è richiesta e motivata l'urgenza.
7. In caso di mancata risposta scritta nei termini, l'interrogazione è inserita nell'ordine del giorno del Consiglio comunale immediatamente successivo alla scadenza dei suddetti termini e la risposta viene data in aula.
8. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici, omogenei o connessi, qualora non sia richiesta risposta scritta, vengono svolte contemporaneamente, previo assenso dei singoli

interroganti. La risposta potrà essere data contemporaneamente.

9. Sulla riunione delle interrogazioni decide il Presidente del consiglio o, in sua assenza, il consigliere anziano in veste di vicepresidente.

10. Alle risposte date in sede di Consiglio è possibile la replica da parte dell'interrogante, al fine di dichiarare esclusivamente se si ritiene soddisfatto o meno.

Art. 37

Contenuto delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del consiglio, ai Presidenti di commissione, al Sindaco o alla Giunta e avente per oggetto i motivi e gli intendimenti posti a base di determinate iniziative, atti e decisioni.

2. Non sono ammesse interpellanze formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti.

3. Il Presidente del Consiglio decide sull'ammissibilità delle interpellanze anche in relazione a quanto disposto dall'articolo successivo.

Art. 38

Modalità di svolgimento delle interpellanze

1. L'interpellanza presentata per iscritto, è inserita nell'ordine del giorno secondo le modalità previste per le interrogazioni nell'art. 36 in quanto applicabile.

2. La risposta deve essere data dall'interpellato entro il termine di giorni trenta dalla data di presentazione risultante dall'annotazione nel registro delle interrogazioni e delle interpellanze. In caso di motivata urgenza, il termine per la risposta è ridotto a quindici giorni.

3. Possono essere presentate interpellanze fino a quarantotto ore precedenti la seduta del Consiglio. L'interpellanza può essere trasmessa all'Ufficio di Presidenza anche tramite posta elettronica (contenente, ai fini dell'accettazione, copia digitale del documento di identità di almeno un proponente).

4. Nell'ambito della seduta del Consiglio, l'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti. La risposta deve essere contenuta nel medesimo tempo.

5. L'interpellante può replicare a sua volta per non più di cinque minuti.

6. Le interpellanze relative a fatti, circostanze e argomenti identici, omogenei, connessi, sono svolte contemporaneamente, previo assenso dei singoli interroganti.

7. Sulla riunione delle interpellanze decide il Presidente del consiglio o, in sua assenza il Consigliere anziano in veste di vicepresidente.

8. In caso di riunione e trattazione congiunta il diritto di illustrare l'interpellanza spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione come risultante dal registro delle interrogazioni e delle interpellanze. Il diritto di replicare spetta agli stessi seguendo tuttavia l'ordine inverso di presentazione. I proponenti possono delegare un solo relatore sia per la esposizione dell'interpellanza sia per la replica. In entrambi i casi devono essere rispettati i tempi previsti nel comma tre.

9. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli altri soggetti eventualmente interpellati hanno facoltà di controreplicare. Il tempo a loro disposizione è di complessivi cinque minuti.

10. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione al fine di promuovere una votazione nella medesima seduta sull'oggetto dell'interpellanza secondo quanto previsto nell'art. 41 comma 2.

Art. 39

Registro delle interrogazioni e delle interpellanze e compiti dell'Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio

1. E' istituito il registro delle interrogazioni e delle interpellanze. Il registro è conservato dall'Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio.
2. L'Ufficio cura l'annotazione delle interpellanze e delle interrogazioni di volta in volta presentate dai Consiglieri anche quando queste siano presentate in corso di seduta.
3. L'ufficio cura la trasmissione immediata al Presidente del testo dell'interpellanza o dell'interrogazione, qualora questa non sia presentata in corso di seduta, per la decisione in merito all'ammissibilità della stessa e l'inserimento nell'ordine del giorno. Cura altresì, su disposizione del Presidente del Consiglio, la trasmissione al destinatario dell'interrogazione se diverso dal Presidente stesso.
4. Nel caso di interrogazioni o interpellanze a risposta scritta e nel caso di interrogazioni di cui al comma 2 dell'art. 38, l'Ufficio provvede alla immediata trasmissione della risposta all'interrogante.

Art. 40

Disposizioni comuni e tempo della trattazione in Consiglio

1. In ogni seduta del Consiglio i primi sessanta minuti successivi alla verifica del numero legale, sono dedicati allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze.
2. Il comma 1 non trova applicazione nel caso in cui l'ordine del giorno sia dedicato ad unico argomento o nel caso si attui l'inversione dell'ordine del giorno secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.
3. Trascorso il tempo indicato nel comma 1, il Presidente rinvia le interrogazioni e le interpellanze non svolte alle sedute successive.
4. Qualora l'interrogante voglia comunque una risposta, l'interrogazione a risposta orale si converte in interrogazione a risposta scritta e la risposta deve pervenire all'interessato entro dieci giorni dalla data di svolgimento della seduta nel cui ordine del giorno era inserita.
5. Non possono essere poste all'ordine del giorno della stessa seduta più di due interrogazioni e più di una interpellanza presentate dallo stesso Consigliere.

Art. 41

Mozioni, mozione a seguito di interpellanza, mozione d'ordine, mozione di sfiducia

1. La mozione è un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da parte del Consiglio stesso, ovvero un voto per sollecitare o impegnare l'attività dell'amministrazione.
2. La mozione a seguito di interpellanza è così disciplinata: il presentatore ha facoltà o di accettare subito la votazione, previo un intervento a favore e uno contro da parte dei restanti Consiglieri, fatta salva una eventuale breve dichiarazione di voto da parte dei Consiglieri, o di rinviare la discussione e la votazione alla prima seduta utile. In questo secondo caso lo svolgimento avverrà secondo la

normale disciplina delle mozioni.

3. La mozione d'ordine attiene ai richiami al regolamento, all'ordine del giorno, all'ordine dei lavori, alle questioni procedurali, e può essere presentata durante la seduta anche oralmente, da un consigliere o dal Presidente del consiglio. Si applicano le norme previste nel successivo art.42.

4. La mozione di sfiducia del Sindaco è disciplinata dal successivo art. 43.

5. La mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio è disciplinata dal successivo art. 44.

Art. 42

Modalità di presentazione e trattazione

1. La mozione è presentata al Presidente del consiglio che ne dispone l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile.

2. Nel Corso della seduta possono essere presentate altre mozioni aventi lo stesso oggetto di quella in discussione e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

3. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni relative ad argomenti a fatti, circostanze e argomenti identici, omogenei, connessi, sono svolte contemporaneamente, previo assenso dei singoli firmatari.

4. La mozione e le mozioni, interpellanze e interrogazioni connesse di cui al precedente comma 3 sono lette in assemblea dal Presidente del Consiglio.

5. L'illustrazione avviene da parte di uno solo dei proponenti. Nei casi di connessione l'illustrazione è svolta da parte di un proponente per ogni atto salvo diverso accordo fra gli stessi per la designazione di un unico relatore.

6. Alle mozioni non sono ammessi emendamenti se non previo assenso dei presentatori.

7. La discussione e la votazione sulla mozione avviene secondo le norme previste nel Tit. III capo III del presente regolamento.

8. La mozione d'ordine ha precedenza sulle discussioni principali. E' illustrata dal proponente per non più di cinque minuti. Successivamente è discussa da un oratore contro e da uno a favore, per non più di tre minuti ciascuno. La votazione ha luogo per alzata di mano con esclusione delle dichiarazioni di voto.

Art. 43

Mozione di sfiducia del Sindaco. Convocazione obbligatoria del Consiglio. Modalità di votazione ed effetti

1. La mozione di sfiducia, secondo quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e comporta la convocazione del Consiglio per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione.

2. La mozione è votata per appello nominale secondo la procedura prevista nel precedente art. 27, e, se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, determina lo scioglimento dello stesso con ogni successiva conseguenza di legge.

Art. 44

Mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio

1. La mozione di sfiducia del Presidente del Consiglio deve essere motivata e sottoscritta da almeno

due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tale fine il Presidente e comporta la convocazione del Consiglio stesso per la discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta dalla sua presentazione.

2. Si segue per quanto applicabile la procedura prevista dall'art. 43.

3. In caso di voto favorevole il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano che provvede ad una nuova convocazione entro dieci giorni liberi per l'elezione del nuovo Presidente. Si segue la procedura prevista nell'art. 10.

Art. 45

Proposte di deliberazione

1. Ciascun Consigliere può presentare proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio purché nelle materie rientranti nella competenza di questo.

2. Gli uffici competenti e, in particolare l'Ufficio di segreteria del Consiglio, sono tenuti a prestare la massima collaborazione per la redazione di tali proposte e la necessaria istruttoria.

3. I pareri richiesti dalla legge devono essere espressi entro trenta giorni dalla trasmissione della proposta al Dirigente interessato da parte dell'Ufficio di segreteria del Consiglio, salvo che la legge o il regolamento in materia di termine e responsabile del procedimento non prevedano un termine diverso.

Art. 46

Ordini del giorno

1. Durante la trattazione di qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno, con esclusione della fase di svolgimento delle interrogazioni e interpellanze e del loro oggetto, ciascun Consigliere ha la facoltà di proporre ordini del giorno specificativi ed integrativi o accessori degli argomenti in corso di trattazione.

2. L'ordine del giorno deve essere presentato per scritto e consegnato al Presidente affinché ne venga data lettura al Consiglio.

3. I Consiglieri possono presentare ordini del giorno anche anteriormente alla seduta del Consiglio Comunale. In tal caso i documenti possono essere trasmessi all'Ufficio di Presidenza o al Segretario Generale anche tramite posta elettronica (contenente, ai fini dell'accettazione, copia digitale del documento di identità di almeno un proponente).

4. Il proponente ha facoltà di illustrare l'ordine del giorno per non oltre dieci minuti dopo la verifica di ammissibilità da parte del Presidente.

5. Agli ordini del giorno non sono ammessi emendamenti, se non previo consenso del proponente.

6. La votazione dopo la discussione sull'argomento principale avviene per alzata di mano secondo l'ordine di presentazione, o nell'ordine stabilito dal presidente del Consiglio, sentita eventualmente la Conferenza dei capigruppo e previa momentanea sospensione della seduta.

Art. 47

Emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione, salvo i casi in cui questa facoltà sia espressamente esclusa dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento.

2. La presentazione può avvenire tanto nel corso della seduta, quanto in commissione. In entrambi i casi la presentazione può avvenire sino alla dichiarazione di chiusura della discussione.
3. Gli emendamenti possono essere soppressivi, modificativi e aggiuntivi.
4. Per la discussione si segue il procedimento previsto nell'art. 24. La votazione avviene secondo il disposto dell'art. 26. La forma della votazione è quella prevista per la proposta di deliberazione principale.
5. Le proposte di emendamenti agli argomenti posti all'o.d.g. devono pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno ventiquattro ore prima della seduta, (se depositati al protocollo dell'Ente) per consentire al Dirigente interessato di esprimere il parere tecnico e contabile, compresa l'eventuale attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria. Qualora presentati prima del Consiglio Comunale e comunque non oltre 8 ore antecedenti alla seduta consiliare possono essere trasmessi all'Ufficio di Presidenza o al Segretario Generale anche tramite posta elettronica (contenente, ai fini dell'accettazione, copia digitale del documento di identità di almeno un proponente).
6. Qualora gli emendamenti vengano presentati prima dell'inizio dell'adunanza o nel corso di essa, gli stessi devono essere corredati dei pareri e delle attestazioni di cui al precedente comma, a meno che tali elementi non possano essere acquisiti nel corso della riunione per la presenza in aula dei Dirigenti competenti al procedimento. Qualora ciò non sia possibile l'ulteriore trattazione della delibera da emendare sarà rinviata alla prima seduta utile a meno che, con votazione preliminare, l'emendamento sia stato respinto.
7. Si considerano emendamenti le proposte modificative ed integrative della proposta originaria, atte ad incidere in maniera sostanziale su quest'ultima, e che necessitano pertanto del preventivo parere di regolarità tecnica e contabile. Non si considerano emendamenti le mere correzioni o aggiunte formali al testo iniziale, quali la citazione di legge, regolamenti e circolari; una più puntuale motivazione; una diversa formulazione ai fini di una migliore comprensione e chiarezza del testo stesso, e simili.

Art. 48

Comunicazioni

1. I Consiglieri possono all'inizio della seduta, dopo la verifica del numero legale fare brevi comunicazioni all'assemblea aventi ad oggetto accadimenti contingenti e non previsti nell'ordine del giorno anche nella forma di interrogazioni o interpellanze, devono tuttavia previamente informare il Presidente della loro intenzione e non possono prendere la parola se non sono stati autorizzati da quest'ultimo.
2. Ogni Consigliere ha a disposizione tre minuti per svolgere la propria comunicazione.
3. Sugli argomenti oggetto delle comunicazioni non sono consentiti interventi, discussione, votazioni.

Art. 49

Richiesta di informazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di utilizzare mezzi, strutture e strumenti idonei allo svolgimento del mandato consiliare secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, dallo Statuto dell'Ente, dal presente regolamento e dal regolamento dell'accesso.
2. Possono richiedere informazioni sulle finalità, contenuti e modalità di svolgimento degli atti di

gestione e delle ragioni del loro compimento o meno.

3. L'Ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio provvede contattando il Segretario generale, il Direttore Generale o i dirigenti interessati al fine di assolvere le richieste del Consigliere.

4. Per ogni altro tipo di informazione per cui sia consentito dalla legge l'accesso si applica il regolamento per l'accesso ai documenti con una eventuale e parziale deroga delle disposizioni in materia di termine per la conclusione del procedimento nei casi di motivata urgenza.

Capo V - Pubblicità dei lavori

Art. 50

Pubblicità delle adunanze

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui si tratti di questioni concernenti valutazioni di persone.

Art. 51

Processo verbale

1. Il processo verbale delle sedute del Consiglio è redatto dal Segretario generale ed è sottoscritto dallo stesso e dal Presidente. In caso di impedimento o di conflitto di interessi nell'argomento in discussione, il Segretario è sostituito dal Vicesegretario. E' fatta salva la possibilità del Presidente del Consiglio di designare quale segretario uno dei Consiglieri.

2. Il processo verbale, redatto secondo le modalità indicate dalla legge, deve contenere l'ora di inizio e di chiusura dei lavori, il resoconto sommario della seduta con l'indicazione dei punti essenziali che l'hanno caratterizzata, l'esposizione degli interventi, le proposte, le votazioni effettuate e il risultato ottenuto.

3. *Abrogato*⁹

4. *Abrogato*¹⁰

5. *Abrogato*¹¹

6. *Abrogato*¹²

7. *Abrogato*¹³

Art. 52

Registrazione delle sedute. Resoconti integrali e raccolte

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono registrate in modalità audio o audio/video, con possibilità di streaming in diretta e/o in differita. Al termine di ogni seduta la registrazione audio o audio/video - che ne costituisce resoconto integrale e il cui file digitale è di proprietà dell'Amministrazione Comunale - è pubblicata sul sito web dell'Amministrazione.

⁹ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

¹⁰ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

¹¹ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

¹² Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

¹³ Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/02/2022.

Titolo IV *Status dei Consiglieri Comunali*

Capo I - Status dei Consiglieri Comunali

Art. 53

Posizione giuridica

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge e, in particolare, dalla Legge 3.8.1999, n.265 e dal D.Lgs n. 267/2000.

Art. 54

Permessi e licenze

1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti del Consiglio Comunale, hanno diritto di assentarsi dal servizio secondo le disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

2. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, facenti parte della Giunta Comunale, qualora intervengano alle adunanze per relazionare su argomenti all'esame del Consiglio da loro trattati come assessori per incarico del Sindaco o per rispondere a richieste, interrogazioni od interpellanze, hanno diritto di assentarsi non per l'intera giornata, ma solo per il tempo necessario all'intervento, oltre quello occorrente per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro (nei limiti eventualmente previsti per legge).

3. La partecipazione alle sedute di cui ai commi 1 e 2 è certificata dal Segretario Generale o da chi legalmente lo sostituisce. Parimenti la durata dell'intervento di cui al comma 3, mentre il tempo occorrente per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro è certificato dal diretto interessato.

4. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che fanno parte di commissioni consiliari formalmente istituite, di conferenze dei capigruppo, degli organismi di pari opportunità previsti dallo Statuto o dal regolamento consiliare, e di commissioni comunali previste per legge, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte non per l'intera giornata, ma per la loro effettiva durata, oltre il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo di permessi retribuiti (nei limiti eventualmente previsti per legge).

5. La partecipazione alle riunioni di cui al comma precedente, con l'indicazione dell'ora di inizio della presenza e del termine della stessa, è certificata dal segretario dei predetti organismi, in base alle risultanze del verbale, mentre il tempo occorrente per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro è autocertificato dall'interessato.

Art. 55

Gettoni di presenza.

1. Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza, nella misura minima fissata con decreto dal Ministero dell'Interno o nell'importo stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, per la loro partecipazione a consigli e commissioni.

2. Il Consigliere matura il diritto a percepire il gettone di presenza di cui al comma precedente qualora garantisca la presenza alla seduta del Consiglio Comunale per almeno un'ora consecutiva, fatto salvo i casi di sedute di durata inferiore all'ora.

3. Alla liquidazione dei gettoni di presenza provvede l'ufficio di ragioneria con cadenza trimestrale, sulla base di apposito prospetto riepilogativo rimesso dalla segreteria per le sedute consiliari e dai rispettivi segretari per quelle delle commissioni consiliari.

Art. 56

Rimborso spesa di viaggio e indennità di missione.

1. Al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri Comunali spettano, nelle misure e nei limiti fissati dalla legge, il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione qualora, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori del Capoluogo del Comune ove ha sede l'ente presso il quale esercitano il mandato.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che risiedano fuori del Capoluogo del Comune ove ha sede l'ente presso il quale esercitano il mandato, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui sono componenti: quanto sopra nella misura e nei limiti fissati dalla legge.

3. Parimenti il rimborso spetta ai consiglieri che si recano, in caso di seduta itinerante, nella località di convocazione. Detto rimborso spetterà altresì ai Consiglieri che prestino servizio militare o sostitutivo fuori del Comune, con esclusione in caso di utilizzo dell'aereo o altro mezzo simile.

4. L'autorizzazione a recarsi fuori del Capoluogo del Comune ove ha sede l'ente è disposta dal Presidente del Consiglio. L'autorizzazione vale altresì per l'utilizzo del mezzo proprio.

5. In caso di partecipazione a sedute del Consiglio o a riunioni di Commissioni l'autorizzazione di cui sopra è sostituita a tutti gli effetti dalla lettera di convocazione.

6. La liquidazione del rimborso delle spese e dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente della ragioneria su richiesta dell'interessato, corredata della preventiva autorizzazione, della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno sostenute e di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione. Al rimborso spese di cui al comma 2 provvede direttamente l'ufficio di ragioneria sulla base delle certificazioni di cui al 3° comma dell'art. 55 e della tabella delle distanze delle varie località dal Capoluogo.

7. In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore è autorizzata l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte. Tale anticipazione è disposta dall'ufficio di ragioneria su richiesta dell'interessato.

Titolo V

Autonomia funzionale del Consiglio

Art. 57

Autonomia funzionale del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e gestionale.

2. Nel bilancio dell'ente è stanziato annualmente un fondo per l'autonoma organizzazione e funzionamento del Consiglio nonché dei gruppi consiliari.

3. Il fondo di cui al comma precedente è destinato, secondo quote percentuali che saranno stabilite annualmente in sede di Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente del Consiglio, in parte al funzionamento del Consiglio ed in parte al funzionamento dei gruppi consiliari, per fini istituzionali, ferma restando la possibilità che tale ripartizione possa essere modificata senza

particolari formalità d'intesa tra gli interessati.

4. Il fondo di dotazione potrà essere utilizzato per:

- iniziative di formazione;
- convegni e manifestazioni (comprese le eventuali spese di organizzazione relatori ed esperti);
- pubblicazioni e documentazioni;
- spese di rappresentanza;
- spese postali;

I gruppi Consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, il fondo agli stessi assegnato per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici di partiti politici, delle loro articolazioni politico organizzative o di altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.

5. Sul fondo di cui al comma 2 può essere concessa una anticipazione all'economista comunale pari a 3/12 del suo importo. Con tale anticipazione la cassa economica estinguerà i buoni di pagamento emessi dal Presidente del Consiglio e dai capigruppo nell'ambito delle quote di rispettiva competenza, corredati della documentazione giustificativa. La documentazione può anche essere sostituita dalla autocertificazione.

6. Le spese saranno liquidate ogni trimestre con determinazione dirigenziale previa verifica della legittimità delle stesse. Contestualmente verrà reintegrata l'anticipazione all'economista. L'anticipazione sarà estinta al termine di ogni esercizio finanziario e riattivata all'inizio del successivo.

7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari, la somma a loro riservata viene ripartita annualmente secondo quote percentuali che verranno stabilite in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

Abrogazione

1. Il presente regolamento abroga la precedente normativa comunale in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutiva la delibera di approvazione, è ripubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio dell'Ente ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.